


Dott. Gentile Salvatore  
Via Solferino, n. 24/L  
20012 CUGGIONO (MI)



Al Signor Sindaco  
de COMUNE DI SALE MARASINO  
Via Mazzini 75  
25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 1/2022 del 07.02.2022

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO: " APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PESONALE 2022/2023/2024. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI PERSONALE".**

Il sottoscritto Dott. Gentile Salvatore, Revisore dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs), nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10.01.2022;

**Premesso:**

- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il D.Lgs. 165/2001 definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale;
- che con decreto 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state impartite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'art. 33 DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;
- la Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2020 relativa al suddetto DPCM;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 del 01/09/2020 relativa alle modalità di calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento economico accessorio del personale;

**premessò altresì:**

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- che la giunta comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022 - 2023 - 2024, la revisione della struttura organizzativa dell'ente, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la programmazione di fabbisogno di personale;

ricevuto la proposta di delibera di Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2023/2024. Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione di fabbisogni di personale.";

**rilevato che:**

- il Piano dei Fabbisogni 2022-2024 evidenzia che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 8,61% ed è compreso entro il limite della prima soglia;
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

**verificato che:**


- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- il piano triennale delle azioni positive è in fase di aggiornamento;
- l'ente non si trova nella situazione deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il bilancio di previsione 2021 - 2023 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 542.153,62 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2022 si mantiene sotto tale valore;
- l'ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa.

**Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2023-2024.

L'ORGANO DI REVISIONE

  
Dott. Gentile Salvatore